



CITTÀ DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

Via Raffaele D'Ortenzio 4 - P.Iva 00221110687- tel. 085/97401 - fax. 085/974100

SEGRETARIO COMUNALE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 14 del 16.07.2020

OGGETTO :

Costituzione nel giudizio promosso avanti il Tar - Sezione di Pescara da Ambiente Spa. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

RICHIAMATE le deliberazioni n. 15 del 19.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e n. 16 del 19.05.2020 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 06.11.2019, relativa alla modifica della architettura organizzativa, nella quale è stabilito che l'Ufficio Cura del Contenzioso è affidato alla Segreteria Generale, e che, in particolare, il Segretario Generale cura l'istruttoria dei provvedimenti inerenti alla costituzione in giudizio dell'amministrazione;

ATTESA la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 09.07.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano della performance con connessa assegnazione delle risorse finanziarie;

RILEVATO che:

- in data 15/05/2020 la società Ambiente S.P.A. notificava, per mezzo dei propri difensori, a questo Ente ricorso al T.A.R. per l'Abruzzo per:
"l'annullamento:
 1. della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cepagatti n. 71 del 27.12.2019 avente ad oggetto la "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, Lgs 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 n. 100", nella parte in cui è stata approvata la dismissione delle quote di partecipazione del Comune di Cepagatti in Ambiente S.p.a. pubblicata il 24.01.2020 con termine per eventuale impugnativa decorrente dal 09.02.2020;
 2. dell'atto di Ricognizione/scheda di rilevazione avente ad oggetto le partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente dal Comune di Cepagatti ai sensi dell'art. 20, D.Lgs n. 175/2016 per l'anno 2018, allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 27.12.2019, nella parte in cui viene previsto il recesso del Comune di Cepagatti dalla società Ambiente S.p.a.;

3. *della nota Prot. n. 5371 del 02.03.2020 trasmessa a mezzo pec con la quale veniva comunicato ad Ambiente S.p.a. il recesso del Comune di Cepagatti e veniva chiesto l'accredito della liquidazione delle quote di spettanza del Comune ed in base alla quale Ambiente spa acquisiva conoscenza della delibera e dell'atto di ricognizione/scheda di rilevazione allegata;*
 4. *nonché di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso, consequenziale ed allo stato non conosciuto, avverso i quali di formula fin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti”;*
- il ricorso di cui al punto precedente è stato acquisito al protocollo comunale al n. 9836;

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 62 del 29.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: << Ricorso presentato da Ambiente Spa avanti il Tar – Sezione Pescara, pervenuto al protocollo comunale n. 2929/2020. Costituzione in giudizio”>> con la quale si stabiliva:

“1) di approvare le premesse del presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;

2) di costituirsi nel giudizio notificato dalla società Ambiente S.p.a. e proposto innanzi al T.A.R. per l'Abruzzo per: “l'annullamento,

- *della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cepagatti n. 71 del 27.12.2019 avente ad oggetto la “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, .Lgs 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 n. 100”, nella parte in cui è stato approvata la dismissione delle quote di partecipazione del Comune di Cepagatti in Ambiente S.p.a. pubblicata il 24.01.2020 con termine per eventuale impugnativa decorrente dal 09.02.2020;*
- *dell'atto di Ricognizione/scheda di rilevazione avente ad oggetto le partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente dal Comune di Cepagatti ai sensi dell'art. 20, D.Lgs n. 175/2016 per l'anno 2018, allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 27.12.2019, nella parte in cui viene previsto il recesso del Comune di Cepagatti dalla società Ambiente S.p.a.;*
- *della nota Prot. n. 5371 del 02.03.2020 trasmessa a mezzo pec con la quale veniva comunicato ad Ambiente S.p.a. il recesso del Comune di Cepagatti e veniva chiesto l'accredito della liquidazione delle quote di spettanza del Comune ed in base alla quale Ambiente spa acquisiva conoscenza della delibera e dell'atto di ricognizione/scheda di rilevazione allegata;*
- *nonché di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso, consequenziale ed allo stato non conosciuto, avverso i quali di formula fin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti”;*

3) di rimettere al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico di patrocinio a un legale particolarmente esperto, vertendosi in una materia, quella delle partecipazioni societarie pubbliche e relative attività di razionalizzazione, particolarmente specialistica e settoriale;

4) di demandare al Sindaco pro tempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato ad litem”;

CONSIDERATO che il Comune di Cepagatti non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità idonee a sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento all'esterno degli incarichi legali a professionisti del libero foro;

CONSIDERATO che l'affidamento concerne una singola rappresentanza legale in un procedimento giudiziario che si celebra dinanzi a organi giurisdizionali;

RICHIAMATO l'articolo 17 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente prevede:

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi

[...]

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni:

[...]

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato Membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

[...]

ATTESO che l'articolo 4 dello stesso Codice dei contratti, contempla comunque, per i contratti pubblici esclusi, una tutela minima direttamente declinata dall'articolo 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa. La disposizione in esame prevede espressamente che:

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;

VISTE le Linee Guida ANAC n° 12 relative all'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 264 del 13/11/2018;

CONSIDERATO che nelle predette Linee guida il paragrafo 3 è dedicato alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali e che le suddette linee guida stabiliscono che *“rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'Amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale . In tal modo, infatti, l'Amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di una maggiore celerità dell'azione amministrativa”;*

CONSIDERATO che:

- il Comune di Cepagatti dispone di una short list di avvocati, appositamente costituita, nell'ambito della quale non sono stati rintracciati professionisti in possesso della particolare competenza richiesta dal caso di specie;
- la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE del 6 giugno 2019 n. c-264/18, in riferimento alla rappresentanza legale del cliente in un procedimento giurisdizionale, sottolinea l'assoluta peculiarità del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e il proprio avvocato difensore, affermando che le prestazioni *“fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”;*
- stante la peculiarità del rapporto di cui sopra, fondato sulla fiducia, la Corte evidenzia come il valore primario da tutelare con l'incarico di patrocinio è il diritto di difesa della Pubblica Amministrazione e di conseguenza l'affidamento deve avvenire secondo modalità che garantiscano la migliore realizzazione di tale diritto;
- è stato contattato l'Avv. Lorenzo Passeri Mencucci del Foro di Pescara, in possesso di solida esperienza in giudizi amministrativi vertenti su materie/argomenti che coinvolgono le funzioni di competenza degli enti

comunali, il quale, in riferimento al merito del contenzioso introdotto, ha proposto una strategia difensiva ritenuta congrua ed idonea a difendere gli interessi di questo Comune nella vicenda *de qua*;

DATO ATTO che lo scrivente ufficio ha provveduto a richiedere il preventivo di spesa per il patrocinio legale necessario alla costituzione nel giudizio in parola all'Avv. Passeri Mencucci con nota Prot. n. 11.006 del 05.06.2020;

VISTO il preventivo pervenuto al Prot. n. 11.852 del 16.06.2020 che prevede un importo di € 3.790,50 per onorari, oltre accessori (spese generali, Iva e cap) per un totale di € 5.530,80 al lordo della ritenuta di acconto;

VERIFICATO che il preventivo proposto presenta un valore inferiore alle tariffe minime stabilite dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, in riferimento alle cause di valore indeterminato basso avanti il TAR;

RITENUTO dunque, di affidare in via diretta al professionista Avv. Lorenzo Passeri Mencucci del Foro di Pescara l'incarico di patrocinio legale del Comune di Cepagatti per la costituzione nel giudizio introdotto innanzi al Tar Pescara da Ambiente Spa;

RITENUTO altresì di corrispondere al professionista, per lo svolgimento del suddetto incarico, la somma debitamente specificata nella notula/preventivo pro forma già richiamata poc'anzi previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107 e 183;

RILEVATO che il citato professionista ha reso apposita dichiarazione relativa alla insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016, pervenuta al protocollo comunale n. 5146/2020, seppure in relazione a diverso incarico professionale;

DATO ATTO che il CIG assegnato dall'Anac è il n. ZA32DB08D3;

DETERMINA

1. Di affidare all' Avvocato Lorenzo Passeri Mencucci, del Foro di Pescara, l'incarico di patrocinio e difesa legale nel giudizio introdotto innanzi al Tar - Sezione di Pescara da Ambiente Spa con ricorso acquisito al protocollo comunale al n. 9836 del 15.05.2020;
2. di dare atto che l'incarico in parola è regolato dal disciplinare d'incarico allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. Di impegnare la spesa complessiva pari a € 5.530,80 al capitolo 139/10 della gestione in conto competenza del bilancio c.e.;
4. Di invitare il professionista incaricato a sottoscrivere il disciplinare d'incarico per accettazione;
5. di dare atto che l'incarico si intenderà perfezionato solo con la sottoscrizione del disciplinare di incarico.

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PATTO SUI
COMPENSI E/O DI QUOTA LITE PER INCARICO LEGALE

L'anno Duemilaventi, il giorno _____ del mese di luglio

T R A

il Comune di Cepagatti (di seguito: Comune), C.F. 00221110687 in persona del
Segretario generale Dott.ssa Stefania Pica, domiciliato per la carica presso il
Comune stesso, con sede in via R. D'Ortenzio n. 5,

E

l'Avvocato Lorenzo Passeri Mencucci, con studio in Pescara, Via Falcone e
Borsellino n. 38, codice fiscale _____,

Premesso:

- che il Comune di Cepagatti deve resistere nel giudizio introdotto con il ricorso avanti il Tar Abruzzo - Sezione di Pescara pervenuto al protocollo comunale n. 9836/2020;
 - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva a costituirsi nel giudizio di cui sopra rimettendo al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico di patrocinio a un legale e demandando al Sindaco pro tempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato ad litem;"
 - che con Determinazione del Segretario Generale n. _____ del _____ si procedeva alla individuazione e nomina dell' avvocato cui affidare l'incarico della difesa nella persona dell'Avv. Lorenzo Passeri Mencucci;
- che con la medesima determinazione si effettuava l'impegno di spesa per euro 5.530,80 al capitolo 139/0 della gestione in conto competenza del bilancio c.e.;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Visto il D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, che stabilisce i parametri specifici per la determinazione del compenso,

Visto il preventivo presentato a norma del comma 4 art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012 dal predetto Avvocato, pervenuto al protocollo dell'Ente con il numero 4755/2020 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) Con il presente atto il Comune di Cepagatti conferisce all'Avv. Lorenzo Passeri Mencucci l'incarico di patrocinare l'Ente e di costituirsi nel giudizio richiamato in premessa.

2) Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012.

In particolare la misura del compenso è stato previamente reso noto al Comune con un preventivo di massima, adeguato all'importanza dell' opera già assunto a prot. n.

11.852/2020 e comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Nessuna altra somma potrà essere riconosciuta al professionista incaricato rispetto a quella stabilita.

3) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, i legali nominati si riterranno interamente soddisfatti di ogni loro competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potranno pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo, salvo che la parte condannata risulti insolvente.

4) Nel caso di difesa affidata di valore non determinabile e non rapportabile, ai legali nominati verrà corrisposto il compenso, forfetariamente determinato, già concordato nel richiamato preventivo agli atti dell'Ente.

5) Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà a saldo in base al preventivo presentato, il cui importo è stato determinato secondo i criteri di cui al punto 2 del presente disciplinare.

Il CIG da riportare sulle fatture è il seguente: ZA32DB08D3.

6) Il Comune non è tenuto a corrispondere alcun acconto.

7) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

8) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

9) L' avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con

l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

10) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

11) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .

12) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

13) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

14) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

15) Il legale si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cepagatti;

16) Il legale si obbliga a comunicare al responsabile dell'anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L. 190/2012 nella quale dovesse venire a trovarsi.

17) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

18) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

PER IL COMUNE DI CEPAGATTI

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3) e 4).

PER IL COMUNE DI CEPAGATTI

IL PROFESSIONISTA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to. PICA STEFANIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PICA STEFANIA

Data visto 16/07/2020

**N. 14 DEL 16.07.2020 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI DELLE DETERMINAZIONI DEL
SEGRETARIO COMUNALE.**

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.lgs 267/2000

Cepagatti, li 17/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Dott.ssa Maria Teresa Morelli**

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cepagatti, li 20.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PICA STEFANIA